



I Casi del Think Tank di STS Deloitte

Acquisto di azienda in base all'IFRS 3 e regime fiscale del cd. "Utile di buon affare"

Acquisto di azienda in base all'IFRS 3 e regime fiscale del cd. "Utile di buon affare"

Il caso

Una società che adotta i principi contabili internazionali acquisisce un'azienda e, in base alle regole contenute nell'IFRS 3, iscrive in bilancio i relativi asset al fair value; corrispondentemente, rileva nel conto economico un componente positivo (plusvalore) a titolo di cd. "utile di buon affare", pari alla differenza negativa tra il costo dell'aggregazione (i.e. costo sostenuto per l'acquisto dell'azienda) e il fair value del compendio aziendale acquisito.

Si analizza la rilevanza agli effetti dell'IRES dei plusvalori allocati sugli asset dell'azienda acquisita e del corrispondente utile di buon affare.

La soluzione

Si ritiene che in ipotesi di acquisto di azienda fra parti indipendenti rilevato secondo l'IFRS 3 occorra riconoscere la rilevanza fiscale dei plusvalori allocati sugli asset dell'azienda acquisita nonché del componente positivo iscritto a conto economico a titolo di "utile di buon affare"; ciò in aderenza al generale principio di derivazione rafforzata sottostante alla determinazione della base imponibile IRES dei soggetti IAS-adopter.

Considerazioni

Profili contabili

Quando il ramo d'azienda oggetto di scambio costituisce un "business"¹, l'IFRS 3 impone l'applicazione del criterio generale applicabile per tutte le operazioni straordinarie realizzate tra parti indipendenti²: sia il corrispettivo pagato sia le attività e passività costituenti l'azienda acquisita sono valorizzati autonomamente e, con alcune eccezioni, al loro *fair value*. Dal confronto tra valori "in uscita" (il corrispettivo pagato) e valori "acquisiti" (l'azienda) potrà scaturire un avviamento o, meno frequentemente, un utile di buon affare. In quest'ultimo caso, avente luogo ove il valore dell'azienda acquisita ecceda il prezzo corrisposto dall'acquirente, il principio non prevede alternative all'iscrizione di un utile, ma impone di effettuare un "reassessment" delle valutazioni che hanno portato alla determinazione di quell'utile, così da ottenere la sicurezza che i valori iscritti riflettano appropriatamente tutte le informazioni disponibili alla data di rilevazione³. L'utile di buon affare può ben dipendere da fattori sostanziali che hanno influito sulla negoziazione del prezzo di trasferimento dell'azienda (tipicamente, l'urgenza da parte del venditore di vendere e, più in generale, il maggior potere contrattuale del soggetto acquirente), oppure, semplicemente, dall'applicazione dei criteri di valorizzazione delle attività e passività acquisite, nonché del corrispettivo pagato, che potrebbero in talune circostanze discostarsi dal *fair value*.

Quale che sia la causa che l'ha generato, il predetto utile di buon affare è comunque rilevato nel *profit or loss* del soggetto acquirente alla data di rilevazione dell'operazione di acquisto del ramo.

¹ La definizione di *business* contenuta nell'IFRS 3 è la seguente: "An integrated set of activities and assets that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing goods or services to customers, generating investment income (such as dividends or interest) or generating other income from ordinary activities".

² Come noto, l'IFRS 3 non è applicabile alle *business combinations* realizzate all'interno dei gruppi (cd "business combinations under common control"). Per queste operazioni, non regolate nell'ordinamento IAS/IFRS, il trattamento contabile va ricostruito su base interpretativa. La prassi nazionale è stata ispirata dai documenti OPI, pubblicati da Assirevi, che differenziano la contabilizzazione a seconda che l'operazione di scambio all'interno del gruppo modifichi o meno la capacità del *business* trasferito di produrre flussi di cassa. Nel primo caso si applicherebbe comunque l'IFRS 3, nel secondo l'operazione va contabilizzata in continuità di valori e non sarebbe ammessa l'emersione di componenti di natura reddituale.

³ L'obiettivo del *reassessment* è chiaramente quello di evitare che la differenza tra corrispettivo pagato e valori acquisiti dipenda da passività più o meno latenti sfuggite al redattore del bilancio.

Profili fiscali

Un primo orientamento interpretativo è quello secondo cui, pur essendo in presenza di una operazione di natura realizzativa, la contabilizzazione al *fair value* delle attività e passività ricevute non assume alcuna rilevanza fiscale, senza quindi tener conto del principio di derivazione rafforzata previsto dall'art. 83 del TUIR; secondo questa tesi, l'iscrizione iniziale, nel bilancio dell'acquirente, dei cespiti aziendali al *fair value* sarebbe, in quanto fenomeno meramente valutativo, estraneo alla derivazione rafforzata e il costo fiscale delle attività acquisite sarebbe pari al costo sostenuto (e non al *fair value* di bilancio) per le medesime. Corrispondentemente, anche l'utile di buon affare rilevato in base all'applicazione dell'IFRS 3 non assumerebbe rilevanza fiscale. Pertanto, ad esempio, se a fronte di un prezzo di acquisto dell'azienda di 1.000, i cespiti della stessa sono complessivamente iscritti a 1.400, con rilevazione a conto economico di un utile di buon affare di 400, ai fini tributari gli *asset* assumerebbero un valore fiscalmente riconosciuto pari a 1.000, mentre il componente positivo di 400 non concorrerebbe alla formazione del reddito. Si tratta, quindi, di una tesi interpretativa che genera una divergenza tra valori contabili e valori fiscali.

Questo orientamento è stato, tra l'altro, affermato dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 126 del 2022 che ha disconosciuto la rilevanza fiscale, da un lato, dell'utile di buon affare e, dall'altro lato, dei corrispondenti maggiori valori iscritti sugli *asset* acquisiti⁴.

A supporto di tale tesi è stato anche affermato che l'utile di buon affare non deve assumere rilevanza ai fini IRES in forza dell'art 4, comma 3, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48⁵ secondo il quale *“Per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico⁶, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti”*. Tale principio si applicherebbe anche alle cessioni di azienda realizzate fra parti indipendenti e non solo a quelle attuate infragruppo⁷.

Un diverso orientamento interpretativo, che si ritiene condivisibile, sostiene, invece, che l'iscrizione in bilancio dell'utile di buon affare e dei corrispondenti maggiori valori degli *asset* acquisiti non è un fenomeno meramente valutativo, ma intimamente connesso alla qualificazione ed alla classificazione di bilancio (cd. fenomeni quali-valutativi). E tali ultimi fenomeni dovrebbero rilevare, ai fini fiscali, in aderenza al principio di derivazione rafforzata, senza creare alcun doppio binario tra valori civili e fiscali. Invero, la rilevazione iniziale di una posta di bilancio rappresenta un momento di contestuale manifestazione di criteri di:

- qualificazione dell'operazione, intesa come individuazione del rapporto contrattuale sostanzialmente posto in essere,
- classificazione dei connessi componenti patrimoniali e reddituali, quindi individuazione di attività/passività e ricavi/costi di riferimento, e
- imputazione temporale (solitamente quindi fenomeni di competenza) delle relative somme,

nonché degli impliciti e non scindibili fenomeni di valutazione, parimenti riconosciuti in derivazione secondo le regole e le modalità di rappresentazione adottate in bilancio.

Tale interpretazione trova fondamento sia nelle disposizioni attuative del principio di derivazione rafforzata sia nella prassi della stessa Agenzia delle entrate: si pensi, ad esempio, ai crediti contabilizzati al costo ammortizzato con rilevanza agli effetti dell'IRES del componente positivo indicato come *day one profit* ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. 48/2009. Al riguardo, significativa è la relazione illustrativa al decreto secondo la quale *“la prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (più alto o più basso) nel sistema degli IAS non è l'espressione di un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo, un'esposizione, cioè, che tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente) e, pertanto, deve essere accettata come tale – come qualificazione – ai fini fiscali.”*

Anche al di là delle fattispecie specificamente normate, nella medesima relazione si riscontrano indicazioni più generali e sistematiche in tal senso, laddove si legge che la classificazione e la qualificazione IAS *compliant* assumono rilevanza fiscale *“anche laddove si viene a determinare una diversa nozione del costo di iscrizione dei beni”*. Così, in sede di rilevazione iniziale, la valorizzazione di un bene ai fini fiscali è effettuata (in “derivazione piena”) al *“prezzo equivalente per pagamento in contanti”* (valore attuale) in caso di acquisto con pagamento differito, ovvero al lordo della stima dei *“fondi di ripristino e*

⁴ Orientamento affermato anche nella risposta del 13.12.2016, non pubblicata.

⁵ Tesi sostenuta nella citata risposta del 13.12.2016 e nella risposta n. 538 del 2021. Contra, risposta n. 126 del 2022.

⁶ Laddove, per effetto del riferimento alle previsioni del testo unico, rilevarebbe il costo sostenuto per l'acquisto dell'azienda.

⁷ Risposta n. 538 del 2021 e, in precedenza, citata risposta non pubblicata del 13.12.2016.

di bonifica che gli IAS impongono di contabilizzare in contropartita di un costo integrativo dell'investimento"; proprio in tale occasione - ma, si ripete, si ritiene trattasi di una regola generale - la più volte richiamata relazione tiene a precisare come tale rappresentazione esprima *"una regola di qualificazione che deve rilevare anche ai fini fiscali"*.

Allo stesso modo, dunque, il fenomeno qualificatorio deve considerarsi rilevante in sede di applicazione dell'IFRS 3 ancor prima del fenomeno valutativo o quanto meno in connessione con lo stesso; ciò è evidente se solo si constata che l'applicazione dell'*acquisition method*⁸ può comportare l'iscrizione di attività e passività in capo all'avente causa in precedenza non rilevate dal dante causa e/o la cancellazione di *asset* precedentemente rilevati dal cedente, ma non più "esistenti" in capo al cessionario. Si tratta senza ombra di dubbio di fenomeni in cui la valutazione è collegata a una diversa qualificazione/classificazione.

Si osserva, altresì, che il tema dell'interconnessione tra i fenomeni di quali-classificazione e quelli di valutazione è stato affrontato anche dall'Agenzia delle entrate (nella circolare 28 febbraio 2011, n. 7) che ne ha così riscontrato l'esistenza e affermato la rilevanza fiscale in un'ottica non necessariamente coincidente con quella di matrice giuridico-formale contenuta nel TUIR.


Da ultimo, si tiene a precisare come il richiamo alla previsione dell'art. 4, comma 3, del D.M. 48/2009, a supporto della tesi dell'irrilevanza ai fini dell'IRES dell'utile di buon affare e dei corrispondenti asset acquisiti al *fair value*, non si ritiene pertinente laddove tale disposizione non si rende applicabile ad operazioni di *"business acquisition"* come quella qui analizzata.

La norma citata prevede, per le operazioni di cessione di azienda, l'applicazione del regime fiscale disposto dal TUIR *"anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti"*. La relazione illustrativa è chiara nel circoscrivere l'applicazione di tale norma alle sole cessioni di azienda che intervengono tra soggetti sottoposti al comune controllo⁹. La ratio di tale previsione, infatti, è quella di far emergere in capo al cedente le plusvalenze/minusvalenze fiscalmente rilevanti (anche in assenza di imputazione al conto economico) e consentire, in capo al cessionario, il riconoscimento fiscale dei maggiori o minori valori (ancorché non rilevati nello Stato patrimoniale) corrispondenti al prezzo pagato. Ma solo nel caso delle operazioni *under common control* può accadere che non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti. In ipotesi di cessioni di azienda contabilizzate secondo l'IFRS 3 tale necessità non sussiste.

⁸ IFRS 3, par. 13.

⁹ In tal senso, la risposta n. 126 del 2022 che tuttavia è espressione, come già visto, di un orientamento non univoco dell'Agenzia delle entrate (cfr. nota 5).

Think Tank di STS Deloitte



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.